



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. N° 55 del 16 MAG. 2012

C O P I A DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	<i>Approvazione Schema di Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione della “De.C.O.” (Denominazione Comunale di Origine).</i>
-----------------	--

L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di Maggio, con inizio alle ore 13,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Pres.	Ass.
1	CARUSO Basilio	Sindaco – Presidente	x	
2	GERMANELLI Tindaro	Vice Sindaco		x
3	SAITTA Alberto	Assessore	x	
4	PALMERI Salvatore Giuseppe	Assessore	x	
5	GAGLIO Francesco	Assessore		x

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Nina Spiccia.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro Generale
proposte 54/2012

SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Nr. Ord. della proposta 4

li 15/05/2012

OGGETTO: *Approvazione Schema di Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione della “De.C.O.” (Denominazione Comunale di Origine).*

PREMESSO:

che la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della “Città di Sant'Angelo di Brolo”;

CONSIDERATO:

che in base al novellato Ordinamento degli Enti Locali, il Comune è l'Ente a finalità generali, che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni amministrative che non sono espressamente attribuite ad altri soggetti;

che questo Ente ha stabilito di assumere, nell'ambito dell'esercizio della sua autonomia, ai sensi del vigente Statuto, il ruolo di propulsore dello sviluppo locale mediante la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, e di esplicare il proprio ruolo ed esercitare le proprie funzioni, anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali;

ATTESO:

che questo Comune intende, anche nei settori della tutela del territorio, della sicurezza, della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi, favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà così come espresso dall'art.7, comma 1 della Legge 05/06/2003 n.131 in rubrica: “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3”, nonché dall'art.2 della L.R. 30/2000, e di sostenere e promuovere lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale;

che l'Amministrazione intende conseguire gli auspicati obiettivi sopra evidenziati con il coinvolgimento ed in sinergia con tutti i soggetti sociali che operano nella vita civile della comunità;

DATO ATTO che il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Sant'Angelo di Brolo, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;

ATTESO che con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Sant'Angelo di Brolo, grazie a tali iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta;

che nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende, inoltre valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio Santangiolese.

DATO ATTO che il vigente statuto comunale, valorizza le libere forme associative, partecipa alla programmazione economica e sociale, regionale e provinciale e ne attua gli obbiettivi, tenendo conto delle istanze di cittadini enti ed associazioni portatori di interessi diffusi (art. 61), persegue finalità che mirano a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse, paesaggistiche, ambientali ed umane sia locali che territoriali e che si impegnerà prioritariamente a promuovere l'agricoltura di qualità e le esperienze di agricoltura biologica (art. 5, comma 2, lettera *a, c, d*);

ATTESO che per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione;

RILEVATO che sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, l'Amministrazione comunale ha deciso, quindi, di istituire anche a Sant'Angelo di Brolo, così come già attuato da altri Comuni, la Denominazione Comunale di Origine "*De.C.O.*" per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale;

DATO ATTO che l'istituzione della "*De.C.O.*" si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità;

VISTO l'allegato Schema di Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione della "*De.C.O.*", composto da n. 21 articoli;

VISTO l'Art.13 della Legge Regionale Nr.10/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il D.L.gs Nr.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

VISTO l'Art.2 della L.R. 30/2000;

VISTO l'Art. 7 della Legge 05/06/2003 n.131 in rubrica "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3*";

RITENUTO di poter approvare il suddetto Schema di Regolamento;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

DI ISTITUIRE per i motivi sopra espressi ed in coerenza con la normativa richiamata in premessa, la Denominazione Comunale di Origine (*De.C.O.*) del Comune di Sant'Angelo di Brolo, al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di promozione dell'immagine del Comune di Sant'Angelo di Brolo;

DI APPROVARE l'allegato Schema di Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione della "*De.C.O.*", composto da n.21 articoli;


DI AFFIDARE al Responsabile degli atti di gestione del Servizio S.U.A.P. tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, ivi compresa l'adeguata e capillare pubblicità e divulgazione sull'intero territorio comunale;

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di procedere alla definizione dell'intero procedimento amministrativo *de qua*.

Il Responsabile S.U.A.P.



Il Proponente



COMUNE DI
SANT'ANGELO DI BROLO



Assessorato Sviluppo Economico

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
(PROVINCIA DI MESSINA)

*SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA D.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. del*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA De.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità*
- Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale*
- Art. 3 - Definizione.*
- Art. 4 - Istituzione della De.C.O.*
- Art. 5 - Registro De.C.O.*
- Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni*
- Art. 7 - Logo De.C.O. e relativo utilizzo*
- Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali*
- Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali*
- Art. 10 - Commissione comunale per la De.C.O*
- Art. 11 - Utilizzo del marchio De.C.O*
- Art. 12 - Controlli*
- Art. 13 - Sanzioni*
- Art. 14 - Struttura organizzativa*
- Art. 15 - Iniziative comunali*
- Art. 16 - Promozione di domande di registrazione ufficiali*
- Art. 17 - Tutele e garanzie*
- Art. 18 - Istituzione di una speciale sezione della Biblio-Mediateca comunale*
- Art. 19 - Istituzione di un osservatorio comunale*
- Art. 20 - Rinvio alle normative statali e regionali*
- Art. 21 - Norme finali*

Allegato A.: Logo De.C.O.

Allegato B.: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato C: fac-simile di domanda da compilare in bollo

* * *

Art. 1- Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della "Città di Sant'Angelo di Brolo".
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Sant'Angelo di Brolo, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Sant'Angelo di Brolo, grazie a tali iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio Santangiolese.
5. Il vigente statuto comunale, valorizza le libere forme associative, partecipa alla programmazione economica e sociale, regionale e provinciale e ne attua gli obiettivi, tenendo conto delle istanze di cittadini enti ed associazioni portatori di interessi diffusi (art. 61), persegue finalità che mirano a realizzare uno sviluppo equilibrato e sostenibile in relazione alla valorizzazione delle risorse, paesaggistiche, ambientali ed umane sia locali che territoriali e che si impegnerà prioritariamente a promuovere l'agricoltura di qualità e le esperienze di agricoltura biologica (art. 5, comma 2, lettera a, c, d);
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della *De.C.O.* (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

1. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui al precedente articolo e la loro attuazione.
2. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità attraverso l'istituzione di un registro *De.C.O.* (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui al successivo art. 14 per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

- c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- d) di promuovere e sostenere iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure di cui al regolamento per la concessione di contributi a terzi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore di associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro alimentari;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agroalimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio e della collaborazione alla loro promozione;
- h) di rilasciare un marchio *De.C.O.*, che sarà predisposto ed approvato con deliberazione della Giunta del Comune che servirà ad attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà del Comune e sarà registrato nei modi di legge.

Art. 3 -Definizione

1. Agli effetti del presente regolamento, per **"prodotto tipico locale"**, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione artigianale di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento;
2. L'aggettivo **"tipico"** è inteso come sinonimo di **"tradizionale"**, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4- Istituzione della De.C.O.

1. E' istituita la *De.C.O.*, **"Denominazione Comunale di Origine"**, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Sant'Angelo di Brolo;
2. Attraverso la *De.C.O.* si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
3. La *De.C.O.* non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio **"Made in Sicily"**;
4. La *De.C.O.*, come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Sant'Angelo di Brolo. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5- Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari del territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo, che ottengono la *De.C.O.*;
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare e/o scheda identificativa;

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (*De.C.O.*);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la *De.C.O.* sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione nel registro *De.C.O.* può riguardare:

- a) Prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio del Comune;
- b) Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio del Comune o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione;
- c) Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale: in tal caso la base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio del Comune e il processo produttivo deve rispettare le prescrizioni del disciplinare.

5. L'iscrizione può essere concessa, tra l'altro, per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni di pesci, molluschi e crostacei
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali da cucina locale;
- bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- miele e marmellate;
- olio e vino.

6. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la *De.C.O.* anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste;

7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro *De.C.O.* le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del Comune di Sant'Angelo di Brolo, anche se non vi hanno la sede legale;

8. Su proposta della Commissione di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la *De.C.O.* anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti;

10. Una stessa impresa può ottenere la *De.C.O.* per prodotti diversi;

11. Per ogni prodotto *De.C.O.* è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6-Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui al successivo art. 14, un apposito albo in cui vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre e manifestazioni, riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica;

2. Con i poteri propri di autorganizzazione, l'ufficio comunale, istituito presso il SUAP, determina i tempi e i modi di deposito di tutte le segnalazioni e ne cura l'istruttoria, ai fini della predisposizione

della deliberazione della Giunta del Comune con la quale viene approvato l'elenco ufficiale delle manifestazioni per l'anno successivo. I tempi di deposito devono comunque essere compatibili con la normativa regionale in materia di pubblicizzazione delle manifestazioni;

3. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi.

Art. 7- Logo De.C.O. e relativo utilizzo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento;
2. Il logo, di forma circolare, con sfondo di colore arancio sfumato nella parte superiore, è costituito dall'immagine stilizzata del Centro Urbano, che simbolizza il territorio comunale, con in basso lo stemma del Comune di Sant'Angelo di Brolo, contornato dalla scritte "*denominazione comunale d'origine*" in alto, "*Comune di Sant'Angelo di Brolo*" in basso e "*Produzioni Tipiche*" al centro;
3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "*De.C.O.*" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono;
4. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti *De.C.O.*, anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice;
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo *De.C.O.*, nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero);
6. Il logo *De.C.O.* deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo *De.C.O.*;
7. Il logo *De.C.O.* può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere;
8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo *De.C.O.* Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10;
9. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc... ;
10. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo, proprietario del logo *De.C.O.*, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione;
11. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo *De.C.O.*, da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge;
12. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo *De.C.O.* nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili;

Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della *De.CO.* devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità;
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente;

4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare;
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale *De.CO.*, devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari;
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art.9 Procedure per attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro *De.C.O.*; possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la *De.C.O.*, con le modalità indicate al successivo comma 4;
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati;
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro *De.C.O.*, approvando anche il relativo disciplinare di produzione e la scheda identificativa;
4. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro *De.C.O.*, e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, redatta su apposito modello predisposto dal Comune;
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche;
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro *De.C.O.*, con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa;
8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art.10-Commissione comunale per la De.C.O.

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco, nella quale sono presenti esperti del settore agro alimentare e rappresentanti degli operatori in forma singola o associata. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato, e dura in

carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento;

2. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti;

3. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese;

4. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo;

5. La commissione, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione e il dettagliato disciplinare di produzione. La commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna. La commissione conclude i suoi lavori con l'approvazione della scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro *De.C.O.* ovvero con il motivato diniego di iscrizione;

6. Ove le risultanze della commissione siano positive, la Giunta del Comune, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro *De.C.O.* Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo;

7. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:

a) Il numero progressivo di iscrizione;

b) La data di iscrizione;

c) Gli estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;

d) La denominazione tipica del prodotto;

8. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.

Art. 11 Utilizzo del marchio *De.C.O.*

1. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo proprietario del marchio *De.C.O.*, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione;

2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro alimentari iscritti nel registro *De.C.O.*, può presentare istanza all'Amministrazione per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio *De.C.O.*;

3. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa;

4. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo;

5. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello del marchio *De.C.O.*;

6. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio *De.C.O.* nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

Art. 12 Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri

effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune;

2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo *De.C.O.* o venduti come tali;

3. Il gestore dell'azienda è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti *De.C.O.*

Art.13 Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della *De.C.O.* e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della *De.C.O.*;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo *De.C.O.*, accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;

2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento *De.C.O.*, fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata;

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 14 – Struttura organizzativa

La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel (SUAP);

1. Il SUAP provvede anche alla tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6;

2. Il SUAP è onerato ad effettuare controlli con cadenza annuale del rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e con l'emissione dei provvedimenti all'uopo occorrenti;

Art. 15 – Iniziative Comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento ed individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento;

2. Il Comune altresì, ricerca, ai fini *De.C.O.*, forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali;

3. Il Comune, attua, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali;

4. Per potenziare l'efficacia dell'azione promozionale, sarà costituito un "*paniere ufficiale dei prodotti De.C.O. del Comune di Sant'Angelo di Brolo*", comprendente tutti i prodotti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività;

5. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le

organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la promozione delle colture e culture tradizionali;

Art. 16-Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o dell'attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi;

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge;

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento *De.C.O.* (Denominazione Comunale di Origine) da più di due anni.

Art. 17- Tutele e garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n.267.

Art. 18-Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito l'Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento che, presieduto dal Sindaco o suo delegato, sarà composto dai seguenti membri:

- Sindaco o suo delegato;
- Un rappresentante delle Associazioni di categoria dell'Artigianato;
- Un rappresentante delle Associazioni di categoria dell'Agricoltura;
- Un membro indicato dalle OO.SS. dei lavoratori;

Tutti i membri saranno nominati con decreto Sindacale. I nominativi dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei lavoratori, dovranno essere indicati dalle medesime organizzazioni.

2) A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del SUAP di cui all'art.14.;

3) L'istituzione di tale organismo è a titolo gratuito e non è previsto che vengano corrisposti gettoni di presenza o che vengano rimborsate eventuali spese sostenute per la partecipazione.

Art. 19-Rinvio alle normative statali e regionali

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti. Esse costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 20-Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.

ALLEGATO A : LOGO De.C.O.



ALLEGATO B

ALLEGATO B

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Signor Sindaco
del Comune di
Sant'Angelo di Brolo

OGGETTO: segnalazione De.CO.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
via _____ codice fiscale _____ nella qualità di _____

segnala

in fine dell'attribuzione della De.CO. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

tipologia di lavorazione: _____

caratteristiche (se conosciute): _____

allegati documenti: * _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenchi ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Al Signor Sindaco
del Comune di
Sant'Angelo di Brolo

OGGETTO: Richiesta De.CO.

SOGGETTO _____ nato il _____
e residente in _____
_____ codice fiscale _____ nella qualità di
~~titolare~~ leg. rapp. della Ditta _____ avente la qualifica di
 imprenditore agricolo
 artigiano
 commerciante al dettaglio
 esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
 altro _____
con sede in _____ Via _____ P. I.V.A n. _____

premesse:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto
 è già iscritto nel registro comunale *De.CO.*, oppure
 per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio comunale, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

- di essere iscritta nel registro comunale *De.CO.*, per il suddetto prodotto, oppure
- l'iscrizione nel registro *De.CO.* del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della *De.CO.*, le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto *De.CO.*;

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro *De.CO.*)
- altro: _____ *

_____, li _____

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (fotografie, materiale storico, ecc.)

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 15/05/2012

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 15/05/2012

IL RESPONSABILE



Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data _____

IL RAGIONIERE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta che precede è meritevole di approvazione;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella proposta.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

 <p>17.05.2012 Giangiacomo</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,</p> <p style="text-align: center;">C E R T I F I C A</p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____

S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **16 MAG. 2012** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li **16 MAG. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE